

**REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2007 DELLA COMMISSIONE****del 26 ottobre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup>, ha fissato al 13,5 % la percentuale di ritiro per tale campagna di commercializzazione.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 ha modificato il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 applicandovi una riduzione pari

alla percentuale di ritiro, conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione in vigore al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 290/2007. Conformemente al disposto dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il suddetto fabbisogno non è modificato da un ritiro applicato alla produzione di zucchero e di isoglucosio entro quota. La riduzione del suddetto fabbisogno deve essere pertanto soppressa.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 290/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.